

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di maggio

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di
legge

tra

Dott./Dott.ssa Domenica Pugliese, nata [REDACTED] il

[REDACTED], domiciliata per la carica ove appresso, che inter-
viene al presente atto in virtù del Regolamento di Amministra-
zione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 65 del 13
gennaio 2016 e ss. mm. ii., dell'art. 2 - 2.1 della Disposizione
Direttoriale n. 1435 del 28 marzo 2013 e della Disposizione
della Direttrice Generale n.5039 del 31/12/2024, nella sua qua-
lità di Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel prosieguo
del presente atto altresì denominata *Università*, con sede in

Roma, P.le Aldo Moro civico n. 5, CAP. 00185, C.F. n. 80209930587
e P.I. n. 02133771002;

e

José Sales Grade, nato [REDACTED]

domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al pre-
sente atto nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione legale rappresentante dell'Impresa Giunti Psy-
chometrics Italia S.r.l, nel prosieguo del presente atto

definita *Società*, avente sede legale in Firenze, Via Fra' Paolo Sarpi 7/A CAP 50136, nr. iscrizione 07367670481 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze in data 15.05.24, CCNL grafici editori, REA FI - 698608, codice fiscale e partita IVA n. 07367670481, telefono 0556236501, e-mail: ordini@giuntipsy.com, PEC: giuntipsy@pec.it, nr. iscrizione 07367670481; capitale sociale interamente versato Euro 1.200.000,00.

SI PREMETTE

- che con propria Decisione di contrarre n. 22 del 16/05/2025 è stato autorizzato l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.lgs.36/2023 all'operatore economico Giunti Psychometrics Italia S.r.l. della fornitura di Test Psicodiagnostici Giunti OS, CIG B6C8FB1F87, tramite la piattaforma U-Buy, per un importo pari ad € 505,00 + IVA 22% con oneri per la sicurezza pari a zero;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse - Quanto contenuto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto - L'*Università*, come sopra rappresentata, affida all'Impresa Giunti Psychometrics Italia S.r.l., che accetta, la fornitura del Test Psicodiagnostici Giunti OS - materiali per Master in psicodiagnistica dello sviluppo.

Per una puntuale descrizione della fornitura, oggetto del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale.

Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura e tempistiche

– Per le modalità di esecuzione della fornitura, che forma oggetto del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio al Capitolato Speciale.

Art. 4 – Corrispettivo del contratto – L'importo complessivo

della fornitura è pari ad **Euro 505,00 (CINQUECENTOCINQUE/00) + IVA 22%** per oneri per la sicurezza pari a zero.

Art. 5 – Durata del contratto – Il presente contratto ha durata di 30 giorni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Art. 6 – Controllo tecnico - contabile – Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento.

Art. 7 – Cauzione definitiva. Esonero –

La stazione appaltante esonera l'operatore economico dalla garanzia definitiva in considerazione della modicità del valore dell'appalto.

Art. 8 – Subappalto – È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art.

119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'aggiudicatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle

cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte

V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui

agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto,

corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido

nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni og-

getto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico

e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e ter-

ritoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11

del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza

delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affi-

date in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualita-

tivi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e ricono-

scere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario. Il

subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti col-

lettivi nazionali di lavoro dell'aggiudicatario, qualora le at-

tività oggetto di subappalto coincidano con quelle

caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 9 - Obblighi dell'affidatario - Per quel che riguarda gli oneri e gli obblighi della Società e del personale addetto per l'esecuzione del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale.

Art. 12 - Penali - Saranno applicate le penali nelle misure e con le modalità espressamente previste nell'art. 10 del Capitolato Speciale allegato.

Art. 13 - Modalità di pagamento, e fatturazione - I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste all' art. 12 del Capitolato Speciale.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Società ed alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e dal Decreto del MEF n. 40 del 18 gennaio 2008.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 1 Legge 136/10 e ss. mm. e ii. i pagamenti verranno effettuati dall' Università a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato,

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, con Codice

Identificativo Gara (CIG) **B6C8FB1F87**.

Il Legale rappresentante della Società ha dichiarato che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente: CODICE

IBAN: [REDACTED]

Le persone delegate ad operare sullo stesso conto corrente sono:

il Sig José Henrique Machado Sales Grade, nato [REDACTED],

Codice fiscale [REDACTED]

e

il Sig. Daniel Giunti, nato [REDACTED]

Codice fiscale [REDACTED].

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata all'Università. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi all'Università stessa per pagamenti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati.

Ai sensi del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del Responsabile Unico del Progetto.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente tutti i dati indicati all'art. 14 del Capitolato Speciale.

La Società dovrà emettere fattura, con esposizione dell'IVA

relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 2 Decreto M.E.F. del 23 gennaio 2015.

Art. 14 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari - La Società assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii. a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 - bis, della suddetta legge, il presente contratto sarà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

L'Università verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss. mm. e ii.

Art. 15 - Recesso - L'Università si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, senza possibilità di opposizione o reclamo da

parte della *Società*, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione nel rispetto degli obblighi contrattuali, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.. L'eventuale recesso sarà notificato dall'*Università* alla *Società*, con preavviso non inferiore a venti giorni tramite PEC.

Art. 16 - Risoluzione del contratto - L'*Università* potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente nonché dall'art. 15 del Capitolato Speciale.

Art. 17 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma
- La *Società* si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice etico e di comportamento adottato dall'*Università*, emanato con Decreto Rettoriale n. 3430/2022, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 18 - Norme che regolano l'appalto - L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni espressi nel presente contratto, nel Capitolato Speciale, nonché nella normativa vigente.

Art. 19 - Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012

(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - *pantouflage o revolving doors*), l'Università prende atto che la Società ha dichiarato formalmente di conoscere il divieto valido per i dipendenti, i quali negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 20 - Domicilio legale - Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, i contraenti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 21 - Foro competente - Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

Art. 22 - Registrazione del contratto - Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. e ii.

Art. 23 - Spese - Tutte le spese inerenti e conseguenti al

presente contratto sono a carico della *Società*.

Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'allegato. I.4 del D.Lgs. 36/2023.

PER L'UNIVERSITA' (DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE)

DOTT.SSA

Domenica Pugliese
Firmato digitalmente da:
Domenica Pugliese
Data: 16/05/2025 10:00:20

PER LA SOCIETA'